

VERBALE DI ACCORDO

In data 07/07/25 si sono incontrate la Società INPS Servizi S.p.A. (la Società) e le Segreterie Nazionali/Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI e USB Lavoro Privato unitamente alle rispettive RR.SS.AA. ed alle RR.SS.UU. presenti in Azienda (le OO.SS), insieme congiuntamente le "Parti", nell'ambito del percorso di confronto avviato successivamente all'approvazione del Piano Industriale della Società.

Premesso che:

- nel corso dell'anno 2024 non si sono realizzate le condizioni per istituire un premio di risultato che avrebbe potenzialmente consentito di integrare la retribuzione fissa del personale dipendente della Società;
- nel corso dell'anno 2024 non è stato possibile individuare alcuna misura di sostegno al reddito sotto forma di welfare aziendale, che avrebbe determinato, a prescindere dall'entità, un miglioramento delle condizioni retributive e contrattuali di base che sono applicate al personale della Società;
- per una serie di contingenze organizzative, riconducibili anche alle variazioni di governance e management che hanno interessato INPS Servizi nell'anno 2024, non si sono realizzate le condizioni per prospettare la soddisfazione delle richieste avanzate dai lavoratori, e per il loro tramite dalle Organizzazioni Sindacali di rappresentanza, funzionali a prefigurare un incremento o una diversificazione delle attività che avrebbero rappresentato il presupposto necessario per valutare un eventuale sviluppo occupazionale;
- il mancato rinnovo del CCNL TLC, applicato alla pressoché totalità del personale dipendente di INPS Servizi e scaduto dal 31 dicembre 2022, sta determinando nei fatti una condizione temporanea di alterazione del sinallagma contrattuale, di natura tipicamente funzionale, a carico dei lavoratori;
- alcune delle misure previste nel piano industriale della Società, seppur a valere dall'anno 2025, richiedono tempi di attuazione coerenti con la complessità organizzativa della Società, con conseguente differimento di alcune opportunità operative per il personale della stessa;
- le OO.SS. tutte, anche alla luce di quanto indicato nelle premesse precedenti, hanno ripetutamente proceduto nel corso degli ultimi mesi ad attenzionare il tema del sostegno, genericamente inteso, alla complessiva situazione reddituale del personale dipendente della Società;
- la previsione normativa del Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che a tutt'oggi rappresenta il principale punto di riferimento per la disciplina sugli strumenti di welfare aziendale a sostegno dei dipendenti, integrata e modificata dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28-12-2015, n. 208), dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11-12-2016, n. 262), e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27-12-2017, n. 205), consente di intervenire concretamente a supporto delle condizioni dei lavoratori mediante forme di sostegno al reddito;
- l'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR che stabilisce la non concorrenza nella formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nell'ambito di un progetto di welfare aziendale se il valore

complessivo degli stessi non supera nel periodo d'imposta l'importo di euro 1000,00 (mille/00) annui (soglia di esenzione per l'assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro prevista dalla legge di bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevista per dipendenti senza carichi familiari);

- si richiamano altresì i chiarimenti in materia di welfare forniti dalle circolari dell'Agenzia Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 4/E del 16 maggio 2025,

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. è riconosciuta l'opportunità di intervenire con forme di sostegno al reddito mediante l'introduzione per l'anno 2025 di misure di welfare che, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa in materia richiamata in premessa, saranno messe a disposizione del personale attraverso l'erogazione di buoni per l'acquisto di beni e servizi, di cui al richiamato art. 51 comma 3 del T.U.I.R. e ss.mm.ii.;
3. stante quanto indicato al punto 2, viene istituita una misura di welfare aziendale mettendo a disposizione dei dipendenti uno strumento che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, consenta loro di disporre di un'erogazione totalmente esente da tasse e contributi;
4. la misura di welfare per l'anno 2025, si sintetizza come di seguito indicato:

Tipologia di prestazione di benefit non imponibili	Modalità di erogazione	Valore erogato	Riferimento normativo
Sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti	Buono acquisto	€ 450,00	Art. 51, comma 3 TUIR

5. i destinatari del intervento di welfare aziendale, sono tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli impiegati, dei quadri e degli operai, esclusi i dirigenti, che abbiano superato il periodo di prova, che abbiano una anzianità di servizio di almeno sei mesi, che alla data di erogazione dei buoni non siano stati assenti dal servizio per un periodo complessivamente pari o superiore a 4 mesi in ragione di aspettative volontarie, che non siano dimissionari e che siano in servizio alla data di erogazione dei buoni;
6. gli importi dei buoni, come sopra indicati, verranno riconosciuti a prescindere dal regime orario individuale;
7. il presente intervento di welfare verrà perfezionato entro e non oltre il 30 settembre 2025, in funzione dell'espletamento, da parte della Società, delle necessarie e propedeutiche attività amministrative;

8. le somme destinate a costituire il credito welfare verranno messe direttamente a disposizione dei dipendenti attraverso appositi buoni, entro la data indicata al punto 7 del presente accordo, unitamente all'indicazione delle modalità di fruizione e della scadenza di utilizzo. Stante quanto sopra, sarà onere del dipendente verificare la reale applicabilità dei benefici fiscali relativamente alla soglia dei 1000,00 euro in funzione delle situazioni individuali riconducibili ad altri rapporti di lavoro in essere nell'anno 2025;
9. il suddetto intervento di welfare, istituito con il presente accordo tra le Parti, di cui ai punti che precedono, non costituisce, anche in relazione alla previsione di cui all'art.56 del CCNL TLC, un trattamento economico di natura collettiva né è riconducibile a un premio di risultato;
10. le parti, infine, confermano l'impegno a proseguire il confronto su tutti gli altri temi oggetto del percorso negoziale e ritenuti funzionali alle esigenze organizzative della Società.

INPS SERVIZI S.p.A. - FIRMATO

SLC-CGIL- FIRMATO

FISTEL-CISL- FIRMATO

UILCOM-UIL- FIRMATO

UGL-TELECOMUNICAZIONI- FIRMATO

USB Lavoro Privato- FIRMATO